

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4**

N. 591/AV4 DEL 15/10/2015

**Oggetto: FARMACIA Dr.ssa D.T. COMUNE DI MONTE GIBERTO - CHIUSURA
TEMPORANEA -**

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

- 1) di dare seguito alla sentenza del TAR Marche di rigetto del ricorso numero di registro generale 537 del 2015, proposto dalla Dr.ssa D.T. (si omettono nome e cognome ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/03 sulla tutela dei dati personali) contro L'ASUR Marche per l'annullamento della Determina del Direttore di Area Vasta 4 prot. n. 447 del 06/08/2015 di sospensione e chiusura per 6 mesi della farmacia rurale sita nel comune di Monte Giberto, di cui la ricorrente è titolare e della Determina del Direttore di Area Vasta 4 prot. n. 456 di rettifica del periodo di sospensione e chiusura con decorrenza non più dal 10/08/2015 ma dal 14/08/2015 e di ogni altro atto presupposto, connesso , collegato e consequenziale;
- 2) di confermare la presa d'atto della sospensione dall'esercizio della professione della Dr.ssa T.D. irrogata da parte dell'Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Ascoli Piceno e Fermo con provvedimento in data 18/6/2015 per la durata di sei mesi decorrenti dal 14/8/2015;
- 3) di confermare la sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività e alla chiusura della farmacia rurale sita nel Comune di Monte Giberto , con esercizio ubicato alla Via Diaz n. 46 per il tempo ancora restante rispetto alla decorrenza della sanzione disciplinare irrogata dal competente ordine professionale ;
- 4) di dare atto che la decorrenza della presente determinazione è il 12/10/2015 che è immediatamente successivo a quello della sentenza del TAR;

5) di comunicare il presente atto alla Dr.ssa T.D., al Comando Carabinieri NAS di Ancona, all'Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Ascoli Piceno e Fermo, all'ASUR, all'ARS Regione Marche ed al Comune di Monte Giberto, al Prefetto di Fermo.

6) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

7) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

8) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m. per ottemperare alla sentenza emessa.

Il Direttore Area Vasta 4 di Fermo
Dott. Licio Livini

La presente determina consta di n. 7 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. FARMACIA

Vista la seguente normativa di riferimento :

- la legge 2/4/1968 n. 475 recante “Norme concernenti il servizio farmaceutico” e le successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge 8/11/1991 n. 362 s.m.i. recante “Norme di riordino del settore farmaceutico”;
- il D.P.R. 21/8/1971 n. 1275 contenente il regolamento di esecuzione della legge 475/68;
- la L.R. Marche n. 7/1982
- la L. R. Marche n. 4/2015

Con deliberazione del Comitato di Gestione della USL n. 21 di Fermo n. 676 del 17/11/1988 la Dr.ssa T.D. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome nel rispetto delle norme e per gli effetti della L. 196/03 sulla tutela dei dati personali) fu autorizzata a gestire, quale titolare, la farmacia rurale sita nel Comune di Monte Giberto , con esercizio ubicato alla Via Diaz n. 46

Per reati connessi all’esercizio della professione di farmacista la Dr.ssa T.D. è stata oggetto di condanna penale comminata con sentenze n. 319/2013 e n. 356/2013 emesse dalla sezione penale del Tribunale di Fermo .

Conseguentemente è stata sottoposta a procedimento disciplinare da parte dell’Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Ascoli Piceno e Fermo, che ha provveduto a valutare autonomamente i fatti oggetto dei predetti procedimenti penali

L’Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Ascoli Piceno e Fermo, con nota prot. 201500274 del 20/07/2015 ,ha così comunicato all’Area Vasta n. 4 di Fermo :

“ Ai sensi dell’art. 47 del DPR 221/1950, si comunica che, con provvedimento in data 18/6/2015 il Consiglio Direttivo di questo Ordine ha inflitto alla Dr.ssa T.D. nata a Monte Giberto (AP) il 30/11/1961 la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per 6 (sei) mesi . La suddetta sanzione è divenuta (rectius: diverrà) definitiva in data 10/8/2015. “

Con successiva nota a rettifica prot. 201500299 del 7/8/2015 l’Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Ascoli Piceno e Fermo comunicava che la data di decorrenza della sanzione era spostata al 14/08/2015.

Il Direttore dell’Area Vasta n. 4 di Fermo adottava quindi le seguenti determinate aventi ad oggetto :

N. 447/AV4 DEL 6/8/2015 “ FARMACIA SITA NEL COMUNE DI MONTE GIBERTO - TITOLARE DOTT.SSA T.D. - SOSPENSIONE A SEGUITO PROVVEDIMENTO DELL’ORDINE DEI FARMACISTI DALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE E CHIUSURA DELLA FARMACIA PER SEI MESI”

N. 456/AV4 DEL 11/8/2015 “RETTIFICA ALLA DETERMINA N 447/AV4 DEL 06/08/2015 DI CHIUSURA DELLA FARMACIA DR.SSA T.D. DI MONTE GIBERTO PER MESI SEI”.

Le predette determinate venivano adottate tenuto conto che, una volta applicata la sospensione dalla professione il titolare della farmacia non può più esercitare le proprie funzioni e l’esercizio commerciale non può rimanere aperto neppure tramite la nomina di un sostituto del titolare . Infatti secondo consolidata giurisprudenza la sospensione dell’esercizio della professione di farmacista irrogata dal competente Ordine è idonea a comportare autonomamente la chiusura della farmacia che non può essere temporaneamente affidata ad un sostituto .

Il Tar Lazio con sentenza n. 11085/2009 fra l’altro ha così ritenuto :

.....Indipendentemente dalle richiamate circostanze, comunque, valgono, nella materia, i principi che seguono.

" Qualora il titolare perda - anche solo per un periodo - i requisiti per l'esercizio dell'attività farmaceutica non può sostituire altri a sé stesso in quanto, la sostituzione per motivi di salute del titolare di esercizio farmaceutico ex art. 11 l. 362/91, non comporta un trasferimento della concessione e costituisce solo lo strumento giuridico per ovviare all'esistenza di meri impedimenti materiali (e non giuridici) che inibiscono al titolare della farmacia di esercitare l'attività.

La necessità della persistenza in capo al titolare dei requisiti necessari per l'espletamento dell'attività farmaceutica quale presupposto per l'esercizio della facoltà di sostituzione prevista dall'art. 11, l. n. 475 del 1968, comporta che, ove, nel corso del rapporto, tali requisiti vengano meno per qualunque motivo, cessa la stessa legittimazione del sostituto se non altro per il nesso di derivatività che caratterizza la sua posizione giuridica rispetto a quella del titolare.

Né il regolare svolgimento del servizio può giammai impedire l'adozione dei provvedimenti inibitori previsti dalla legge nelle ipotesi, come quella in esame, in cui vengono meno i requisiti a tal fine richiesti. " (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 21 marzo 2007, n. 2612).

Essendo venute meno le condizioni previste dalla normativa vigente in materia per poter esercitare la gestione della farmacia con le predette determinate si disponeva quanto segue :

- la sospensione temporanea per la durata di sei mesi decorrenti dal 14/8/2015 della deliberazione del Comitato di Gestione della USL n. 21 di Fermo n. 676 del 17/11/1988 con la quale la Dr.ssa T.D. fu autorizzata a gestire, quale titolare, la farmacia rurale sita nel Comune di Monte Giberto , con esercizio ubicato alla Via Diaz n. 46;

- la chiusura della farmacia de qua per un periodo di sei mesi decorrenti dal 14 agosto 2015 ;

In data 14 agosto 2015 la Dr.ssa T.D. ha presentato al Tar Marche un ricorso per ottenere l'emissione di misure cautelari monocratiche ante causam ex art. 61 CPA al fine di ottenere la sospensione dell'efficacia delle citate determinate di chiusura dell'esercizio commerciale.

L'ASUR, in ottemperanza al Decreto di comparizione N. 278/2015 Reg. Prov.Cau. Tar Marche si è costituita in giudizio opponendosi alla concessione di misure cautelari .

Nel pomeriggio del 21/8/2015, assente dall'Ufficio l'Avv. Domenico Capriotti , difensore dell'ente, l'Avv.Maurizio Corradini, difensore della Dr.ssa T.D., provvedeva a notificare al predetto legale difensore dell'ASUR , tramite fax e PEC , il decreto n. 278/2015 con il quale il Presidente del TAR Marche ha testualmente ritenuto quanto segue: *omissis.....accogliere – ante causam- le misure cautelari richieste al solo fine di assicurare interinalmente la continuità del servizio di distribuzione dei farmaci nel Comune di Monte Giberto, avvalendosi della temporanea collaborazione del Dr. Mirco Parmegiani, già nominato Direttore di farmacia precedentemente alla notifica del provvedimento di sospensione.....omissis .*

.....

La decisione adottata era comunque provvisoria in quanto l'art. 61 del Codice Processo Amministrativo fra l'altro così recita:

1. In caso di eccezionale gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la previa notificazione del ricorso e la domanda di misure cautelari provvisorie con decreto presidenziale, il soggetto legittimato al ricorso può proporre istanza per l'adozione delle misure interinali e provvisorie che appaiono indispensabili durante il tempo occorrente per la proposizione del ricorso di merito e della domanda cautelare in corso di causa. Omissis

5. Il provvedimento di accoglimento è notificato dal richiedente alle altre parti entro il termine perentorio fissato dal giudice, non superiore a cinque giorni. Qualora dall'esecuzione del provvedimento cautelare emanato ai sensi del presente articolo derivino effetti irreversibili il presidente può disporre la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, cui subordinare la concessione della misura cautelare. Il provvedimento di accoglimento perde comunque effetto ove entro

quindici giorni dalla sua emanazione non venga notificato il ricorso con la domanda cautelare ed esso non sia depositato

nei successivi cinque giorni corredato da istanza di fissazione di udienza; in ogni caso la misura concessa ai sensi del presente articolo perde effetto con il decorso di sessanta giorni dalla sua emissione, dopo di che restano efficaci le sole misure cautelari che siano confermate o disposte in corso di causa. Il provvedimento di accoglimento non è appellabile ma, fino a quando conserva efficacia, è sempre revocabile o modificabile su istanza di parte previamente notificata. A quest'ultima si applica il comma 2.

Per quanto esposto la riapertura della farmacia di Monte Giberto era da considerarsi provvisoria in attesa di una nuova decisione del TAR Marche, a seguito di presentazione di nuovo ricorso da parte della Dr.ssa T.D. .

In data 09/10/2015 è stata depositata in segreteria la sentenza del TAR Marche sul ricorso numero di registro generale 537 del 2015, proposto dalla Dr.ssa D.T. contro L'ASUR Marche per l'annullamento della Determina del Direttore di Area Vasta 4 prot. n. 447 del 06/08/2015 di sospensione e chiusura per 6 mesi della farmacia rurale sita nel comune di Monte Giberto, di cui la ricorrente è titolare e della Determina del Direttore di Area Vasta 4 prot. n. 456 di rettifica del periodo di sospensione e chiusura con decorrenza non più dal 10/08/2015 ma dal 14/08/2015 e di ogni altro atto presupposto, connesso , collegato e consequenziale.

Con la suddetta sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche respinge il ricorso della D.ssa D.T.

Pertanto la farmacia di cui la Dr.ssa D.T. è titolare dovrà restare chiusa per il tempo ancora restante rispetto alla decorrenza della sanzione disciplinare irrogata dal competente ordine professionale e coincidente col 14/08/2015 e sino alla conclusione dei sei mesi di sospensione decorrenti dalla predetta data.

Il presente atto non comporta impegno di spesa dell'ASUR.

Tutto quanto sopra premesso si propone al Direttore dell'Area Vasta n. 4 di Fermo quanto segue :

1) di dare seguito alla sentenza del TAR Marche di rigetto del ricorso numero di registro generale 537 del 2015, proposto dalla Dr.ssa D.T. (si omettono nome e cognome ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/03 sulla tutela dei dati personali) contro L'ASUR Marche per l'annullamento della Determina del Direttore di Area Vasta 4 prot. n. 447 del 06/08/2015 di sospensione e chiusura per 6 mesi della farmacia rurale sita nel comune di Monte Giberto, di cui la ricorrente è titolare e della Determina del Direttore di Area Vasta 4 prot. n. 456 di rettifica del periodo di sospensione e chiusura con decorrenza non più dal 10/08/2015 ma dal 14/08/2015 e di ogni altro atto presupposto, connesso , collegato e consequenziale;

2) di confermare la presa d'atto della sospensione dall'esercizio della professione della Dr.ssa T.D. irrogata da parte dell'Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Ascoli Piceno e Fermo con provvedimento in data 18/6/2015 per la durata di sei mesi decorrenti dal 14/8/2015;

3) di confermare la sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività e alla chiusura della farmacia rurale sita nel Comune di Monte Giberto , con esercizio ubicato alla Via Diaz n. 46 per il tempo ancora restante rispetto alla decorrenza della sanzione disciplinare irrogata dal competente ordine professionale ;

- 4) di dare atto che la decorrenza della presente determinazione è il 12/10/2015 che è immediatamente successivo a quello della sentenza del TAR;
- 5) di comunicare il presente atto alla Dr.ssa T.D., al Comando Carabinieri NAS di Ancona, all'Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Ascoli Piceno e Fermo, all'ASUR, all'ARS Regione Marche ed al Comune di Monte Giberto, al Prefetto di Fermo.
- 6) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 7) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
- 8) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m. per ottemperare alla sentenza emessa.

Il Direttore UOC Servizio Farmaceutico
Dott. Massimo Fioretti

Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO GESTIONE

Vista la dichiarazione del Responsabile del Procedimento, si attesta che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico dell'azienda.

Il Direttore U.O.C. Bilancio
Dott. Luigi Stortini

Il Responsabile U.O.S. Controllo di Gestione
Dott. Luigi Stortini

- ALLEGATI -

La documentazione è depositata presso il servizio farmaceutico.